

Osservazioni dell'Autorità

L'Autorità ritiene di tener ferma la formulazione recata dallo schema di regolamento in quanto la previsione non costituisce una imposizione di obblighi ma un mero richiamo alla disciplina normativa in vigore. Per quanto riguarda le disposizioni specifiche previste dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi, in accoglimento di quanto sollevato da un soggetto, è stato previsto il richiamo alle disposizioni attuative adottate dall'Autorità.

Articolo 16 (Sanzioni)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto intervenuto richiede, in virtù delle differenze sostanziali tra un'emittente televisiva tradizionale e una micro web tv, di declinare diversamente i profili sanzionatori per le stesse.

Nel non condividere l'orientamento dell'Autorità, un altro soggetto non ritiene giustificato il cambiamento di impostazione rispetto alla delibera n. 127/00/CONS.

Un soggetto ritiene necessario chiarire l'ambito di applicazione dell'art. 1, commi 30 e 31, della legge n. 249/97 alle fattispecie considerate dal Regolamento. Suggerisce di tener conto, inoltre, del fatto che nel caso di diffusione di un determinato contenuto audiovisivo (in simultanea o su richiesta) su diverse piattaforme, l'eventuale violazione dovrebbe essere considerata come unica.

Un altro soggetto, nel condividere l'opportunità dell'applicazione del principio di omogeneità del regime sanzionatorio per tutte le piattaforme, non è d'accordo con l'estensione di tali obblighi mediante uno strumento regolamentare, in considerazione del principio di legalità secondo il quale le sanzioni devono essere previste dalla legge.

Osservazioni dell'Autorità

Con riferimento al regime sanzionatorio per le cd. micro web tv si ribadisce quanto esposto nelle osservazioni di cui all'articolo 2 circa l'ambito di applicazione del Regolamento e le attività che non sono equiparabili ai servizi di media audiovisivi.

Relativamente al presidio sanzionatorio di cui all'art. 1, commi 30 e 31, della legge n. 249/97, si chiarisce come questo valga esclusivamente per le norme procedurali del Regolamento e non anche per gli altri obblighi di legge ivi richiamati *per relationem*, il cui presidio sanzionatorio è già previsto dagli artt. 51 e 52 del Testo unico. Al fine di fugare eventuali dubbi in merito, è stato inserito un richiamo espresso alle uniche disposizioni del Capo I.

Articolo 17 (Disposizioni transitorie)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto propone la modifica della previsione, sostenendo che non sia giustificato

